



Condizioni generali di acquisto CSL S.p.A. (Nel testo indicato come CSL)

1. Generalità

- 1.1 Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell'ordine stesso, nonché dai disegni e capitolati CSL generali e speciali interessanti l'esecuzione dell'ordine e portati a conoscenza del Fornitore. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.
- 1.2 L'ordine diventa irrevocabile da parte della CSL a partire dal momento in cui perviene alla medesima il relativo duplicato debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche in mancanza di specifica conferma da parte del Fornitore, costituendo le medesime parti essenziali dell'ordinazione. Si ritiene perciò come non scritta qualsiasi clausola apposta dal Fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza contraria e comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.
- 1.3 Per ogni controversia è competente il Foro di Torino, e tuttavia riservata alla CSL la facoltà di convenire il Fornitore presso il Foro del luogo dove ha sede l'impresa del Fornitore. La legge applicabile è sempre quella italiana.
- 1.4 Il Fornitore si obbliga a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in concessione con l'esecuzione dell'ordine. Qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate alla CSL, dovrà essere autorizzata di volta in volta dalla CSL stessa.
- 1.5 Nel caso intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, la CSL avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.
- 1.6 Con il termine «particolare/i» devono intendersi i particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi destinati comunque alla CSL.

2. Informazioni tecniche e proprietà industriale

- Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni, che la CSL comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un particolare, dei relativi prototipi o attrezzature), restano di proprietà esclusiva della CSL e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini CSL. In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:
- conservare con la massima cura e riservatezza e restituire alla CSL su richiesta della medesima;
 - contraddistinguerle come di proprietà della CSL nei casi in cui la CSL non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente dalla CSL e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali ove tuttavia domandati, dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva alla CSL;
 - non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;
 - imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato dalla CSL a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.

3. Attrezzature specifiche e materiali

- 3.1 Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche attrezzature di controllo ecc.) che la CSL metta a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprietà esclusiva della CSL. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.
- a) Dal momento della contestazione della perdita, distruzione o danneggiamento il Fornitore dovrà fornire le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni a CSL, che in ogni caso avrà facoltà, esplicitamente riconosciuta dal Fornitore, di addebitare il valore dell'attrezzatura. In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:
- registrare e contrassegnare come proprietà della CSL;
 - provvedere ad adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, vandalismo, disastri naturali, manomissioni o altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
 - custodire ad utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
 - segnalare alla CSL le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà alla CSL ogni decisione circa l'attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico del CSL medesima sempre che essi non siano dovuti ad incidenti, a negligenza o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;
 - non trasferire fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato dalla CSL;
 - consentire agli incaricati della CSL di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso;
 - non cedere a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
 - non utilizzare o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini CSL anche dopo la cessazione della fornitura alla CSL e, comunque non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse;
 - conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite dalla CSL in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per eventuali forniture destinate alla CSL, al momento della cessazione della fornitura del particolare per il quale vengono impiegate.
- 3.2 Le disposizioni di cui al comma 3.1 si intendono applicabili per quanto compatibile, anche in relazione ai semilavorati e agli altri materiali di proprietà della CSL che questa abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l'esecuzione dell'ordine. In particolare il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. Dal momento della contestazione della perdita, distruzione o danneggiamento il Fornitore dovrà fornire le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni a CSL, che in ogni caso avrà facoltà, esplicitamente riconosciuta dal Fornitore, di addebitare il loro valore.
- 3.3 Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà del Fornitore, in ordine alle quali la CSL sia obbligata a pagare l'ammortamento residuo in caso di cessazione anticipata della fornitura:
- esse dovranno essere cedute alla CSL ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura;
 - è espressamente pattuito che esse non potranno essere utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini CSL.

4. Modifica della fornitura

- 4.1 Il Fornitore si obbliga, ove ne sia richiesta dalla CSL, e prontamente:
- modificare le caratteristiche del particolare ordinato; e/o
 - cessare la produzione e la fornitura del particolare ordinato.
- In questo caso la CSL sarà obbligata a tenere a proprio carico - salvo diversi accordi - i particolari già ultimati o in corso di lavorazione per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a:
- (1) le consegne previste per il mese in cui viene notificato il preavviso di modifica o di annullamento; (2) i semilavorati e le materie prime per la produzione dei particolari oggetti di consegna per il primo mese successivo. Detti particolari, ultimati o in corso di lavorazione e le relative materie prime si intenderanno a tutti gli effetti venduti alla CSL e pertanto il Fornitore sarà tenuto ad attendersi alle istruzioni della CSL con riferimento alla destinazione o consegna.
- 4.2 Nei casi in cui al comma precedente, il Fornitore sarà tenuto a contenere nei limiti del possibile la quantità dei particolari modificati o annullati addebitabili alla CSL e per tanto il Fornitore sarà tenuto ad attendersi alle istruzioni della CSL con riferimento alla loro destinazione o consegna.
- 4.3 Nei casi in cui al comma precedente, il Fornitore sarà tenuto a contenere nei limiti del possibile la quantità dei particolari modificati o annullati addebitabili alla CSL secondo il precedente comma 4.1 e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con la CSL e/o con le istruzioni di quest'ultima; nonché a consentire alla CSL il controllo delle giacenze.

5. Affidabilità, qualità e controlli

- 5.1 Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie solo dopo aver ricevuto il benestare di fornitura della CSL sui primi campioni. È comunque inteso che, salvo diversa preventiva e specifica pattuizione scritta, l'eventuale omologazione degli enti tecnici CSL e/o il benestare di fornitura della CSL non esonerano né diminuiscono la responsabilità e le garanzie del Fornitore.
- 5.2 Il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i particolari oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche CSL (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o depositati ecc.).
- 5.3 Il Fornitore si obbliga ad emettere un certificato di qualità con il quale egli certifica che i particolari spediti alla CSL sono stati adeguatamente collaudati e che a seguito di tale collaudo sono risultati idonei. Ciascun lotto di particolari spedito alla CSL dovrà essere accompagnato da relativo certificato di qualità in mancanza del quale la CSL avrà il diritto di respingere la merce.
- 5.4 Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella produzione del particolare se non dopo averne data preventiva comunicazione alla CSL ed averne ricevuta dalla medesima specifica autorizzazione scritta. Anche dopo averne ricevuto specifica autorizzazione scritta alla CSL il Fornitore prima di introdurre qualsiasi modifica nella produzione del particolare, dovrà inviare opportunamente segnalata e certificata, una campionatura di particolari alla Q.A.A della CSL ed attendere il ricevimento del relativo benestare scritto. Il Fornitore è tenuto a segnalare alla CSL le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche del particolare ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possono interessare la qualità del particolare.
- 5.5 Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l'inquinamento, ecc.) su indicazioni della CSL il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa ai processi produttivi della quale risulti fra l'altro, con quali modalità, da chi e con i quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 15 anni e dovrà essere consegnata alla CSL su richiesta della medesima. Inoltre, poiché la CSL è tenuta nei confronti delle Autorità competenti o dei propri Clienti a permettere da parte della medesima controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria Azienda. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subfornitori.

6. Consegna

- 6.1 Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore alla CSL, ha luogo all'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini e/o gli stabilimenti destinati.
- 6.2 Nell'ambito di una metodologia di programmazione che verrà comunicata dalla CSL o in presenza di termini o programmi di consegna pattuiti, i termini e i programmi di consegna sono vincolati ed essenziali e, rispetto ad essi non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate.
- 6.3 La CSL è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzino. In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore la CSL avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
- pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte ed applicare una penalità convenzionale pari - salvo diversa misura eventualmente pattuita - allo 0,50% del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo;
 - approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;



- c) risolvere con effetto immediato, l'ordine di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 C.C. mediante semplice comunicazione al Fornitore. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.
- 6.4 Ivi compresi i danni conseguenti per la perdita di immagine commerciale con il cliente CSL e per la perdita di commesse o calo di fatturato con il medesimo in conseguenza dell'inadempienza del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di particolari necessari ed assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi. Le scorte, costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da facilitare l'individuazione e il controllo dei quantitativi da parte degli incaricati CSL. Nel caso in cui il Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, ne darà immediata comunicazione a CSL, la quale lo potrà autorizzare ad attingere le quantità necessarie dalle scorte, salvo il pronto reintegro una volta cessata l'emergenza. Periodicamente, sarà precisata dalla CSL al Fornitore l'entrata delle scorte per ogni tipo di particolare, essendo inteso, che, in relazione ai particolari per i quali nulla sarà comunicato le relative scorte di sicurezza dovranno risultare, come minimo, equivalenti al 30% del fabbisogno mensile indicato nei programmi di rifornimento (valore medio relativo al trimestre in corso). In caso di inadempimento, sarà applicabile al Fornitore una penale pari al 20% del valore delle scorte mancanti.
- 6.5 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dai verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente la CSL, a mezzo telegramma, dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. È precisato inoltre che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore ai 20 giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive della CSL, quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.
- 7. Accettazione e garanzia**
- 7.1 La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti enti CSL secondo le modalità indicate nel seguito del presente articolo. Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti CSL, previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e collaudo di accettazione.
- 7.2 Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nel rimesso di consegna. Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata al pattuito, la CSL avrà a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
- accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
 - salvo le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con la facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzino nonché di protrarre il pagamento al mese successivo, per il valore della parte eccedente;
 - ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammancio saranno a carico del Fornitore.
- Nel caso in cui all'atto del contratto di ricevimento risulti la non conformità quantitativa rispetto a quanto dichiarato nel rimesso di consegna la CSL in aggiunta a quanto sopra previsto, potrà applicare al Fornitore una penalità del 10% dell'importo del prezzo dei particolari mancanti. I reclami della CSL per l'esercizio della facoltà previste nel presente comma 7, dovranno essere comunicate al Fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del lotto interessato.
- 7.3 Il Fornitore garantisce i particolari forniti esenti da vizi, difetti e non conformità al pattuito e alle prescrizioni legali eventualmente segnalate da CSL, constatati in qualunque momento prima o dopo l'impiego in produzione del particolare, durante e dopo il montaggio, nonché dopo la messa in servizio dei prodotti o dopo la immissione in commercio dei particolari forniti come parti di ricambio o come parti sciolte e fino alle scadenze del periodo di garanzia offerto da CSL ai suoi clienti sui diversi mercati. È ciò in conformità con le modalità descritte nel seguito del presente comma 7 servizio dei prodotti.
- 7.4 Per i vizi, difetti e non conformità relativi nel periodo fra l'uscita dallo stabilimento di produzione o del gruppo, sul quale il particolare viene montato (o, ove del caso, dopo la vendita del particolare o del gruppo come ricambio o come parte sciolte) e la scadenza della garanzia data da CSL al Cliente, CSL avrà le seguenti facoltà:
- chiedere la pronta sostituzione gratuita dei particolari risultati difettosi, a spese del Fornitore, essendo inteso che, nel caso in cui il Fornitore non vi abbia provveduto entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della CSL, quest'ultima avrà facoltà di addebitare allo stesso il prezzo di prima fornitura dei predetti particolari difettosi, in vigore in quel momento, maggiorato del 3%;
 - riparare i particolari difettosi addebitando la spesa al fornitore.
- In ognuno dei casi in cui alle precedenti lettere a), b), sarà addebitato al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio necessarie per l'eliminazione del difetto, calcolato in base agli indici di fatturazione CSL («tempari»).
- Per l'esercizio delle facoltà di cui alle lettere a), b), i reclami della CSL dovranno essere presentati al Fornitore entro 6 mesi dalla data in cui viene constatato il difetto; il Fornitore si obbliga ad effettuare gli interventi richiesti sulla base dei predetti reclami essendogli riservata la facoltà di controllare, a proprie spese, la fondatezza degli stessi presso le sedi di rilevamento.
- 7.5 Nel caso in cui il materiale per la produzione del particolare difettoso sia stato fornito al Fornitore della CSL si applicherà quanto segue:
- se si tratta di vizio del materiale fornito da CSL non rilevabile da parte del Fornitore in base alle norme di collaudo CSL o, in mancanza delle medesime, in base alle norme di collaudo del Fornitore, non saranno applicabili obbligazioni di garanzia del presente articolo 7.
 - se si tratta di vizio del materiale non occulto o comunque rilevabile in base alle norme sopra citate saranno applicabili le obbligazioni di garanzia del presente articolo 7, essendo tuttavia inteso che il Fornitore sarà addebitabile, anziché il prezzo del particolare, il compenso stabilito per la lavorazione del Fornitore in vigore nel momento dell'addebito, maggiorato del 3%.
 - se si tratta di vizio derivato dalla lavorazione saranno integralmente applicabili le obbligazioni di garanzia del presente articolo 7.
- 7.6 Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio e a rottamare i particolari difettosi e non conformi restituiti da CSL e per i quali non sia stato concordato il relativo recupero per CSL con lavorazioni supplementari, essendo alla CSL riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento. Previo accordo con il Fornitore sulle modalità di attuazione CSL potrà provvedere direttamente alla suddetta rottamazione e ciò per conto e a spese del Fornitore.
- 7.7 Nel caso in cui la CSL fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile (compresa la responsabilità di prodotto) o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne la CSL e a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima. La CSL è tenuta ad informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del particolare fornito dal Fornitore.
- 7.8 Salvo diversa preventiva pattuizione scritta al momento in cui viene proposta o accettata dal Fornitore la fornitura del particolare, nel caso in cui il ns. Cliente attui una campagna di richiamo o di risanamento dei propri prodotti per sostituire o riparare particolari rilevatesi difettosi, o non affidabili o non conformi con prescrizioni legali segnalate dallo stesso e anche se il difetto o la non affidabilità o la non conformità si riveli dopo la scadenza della garanzia, il Fornitore sarà tenuto alla fornitura gratuita e senza spese per CSL dei particolari necessari per attuare la campagna di richiamo o di risanamento e rimborserà a CSL il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio.
- 7.9 È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti; ivi compresi i danni conseguenti per la perdita di immagine commerciale con il cliente CSL e per la perdita di commesse o calo di fatturato con il medesimo in conseguenza dell'inadeguatezza delle forniture.
- 8. Prezzi**
- 8.1 I prezzi indicati nell'ordine sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificamente pattuito per iscritto.
- 8.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolati per la CSL solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.
- 9. Fatture, rimesse di consegna e pagamenti**
- 9.1 Le fatture devono contemplare i particolari oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato:
- il numero dell'ordine, il codice anagrafico del Fornitore, il Codice Fiscale del Fornitore, del rimesso e del disegno o del simbolo CSL;
 - l'elencazione dei particolari nella progressione dei rimesse;
 - l'unità di misura.
- L'unità di misura, sia sulla fattura che sul rimesso, dovrà essere quella indicata sull'ordine e comunque, in casi particolari in cui ciò non sia possibile dovrà essere chiaramente riportata la quantità riferita ad entrambi le unità di misura ed il rapporto intercorrente tra le stesse; (es.: metri «X» pari a Kg. «Y»).
- 9.2 I particolari spediti devono essere sempre accompagnati dal rimesso di consegna nel numero di copie richieste da CSL. Il rimesso, di consegna deve contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno oppure simbolo CSL, numero di codice anagrafico del Fornitore, denominazione del particolare, data di spedizione, numero e data dell'ordine, magazzino di destinazione, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell'ordine. Ciascun rimesso dovrà contemplare i particolari oggetto di un solo ordine o programma di consegna.
- 9.3 La CSL effettuerà il pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti nei precedenti comma 9.1 e 9.2 e/o nell'ordine e in un estratto conto mensile delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza. Tale estratto conto dovrà pervenire alla CSL entro il 15 del mese successivo. Eventuali discordanze di prezzo tra quanto riportato nel ns. ordine e quanto fatturato bloccheranno il pagamento dell'intera fattura, sino all'arrivo della relativa Nota di Credito, pari all'importo della differenza riscontrata. Per le forniture di materiali i termini di fatturazione decorrono dalla data di consegna al vettore; eventuali fatturazioni anticipate rispetto alla consegna faranno posticipare il pagamento.
- 9.4 È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle forniture. In ogni caso, se tratte venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalle forniture non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Abbiamo preso nota delle condizioni generali di acquisto e ci dichiariamo d'accordo sia sulle relative clausole che sulle condizioni generali sopra riportate.

Timbro e firma del Fornitore _____

In particolare, dopo averne esaminato il contenuto, approviamo specificamente e integralmente, nessuna esclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341C.C. le clausole delle suddette Condizioni Generali.

Timbro e firma del Fornitore _____



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



La Loggia,

Ns. Rif.

Vs. Rif.

L.
F.

Patto aggiunto alle condizioni generali di acquisto CSL S.p.a.

Il presente patto aggiunto integra le "condizioni generali di acquisto" della società CSL S.p.a. sottoscritte e accettate dal Fornitore e avrà validità anche per eventuali futuri rapporti tra le parti.

Premesso che la normativa vigente prevede obbligazioni retributive, assicurative e contributive (a titolo esemplificativo: art. 29, comma 2. D. Lgs. 276/2003 novellato), nonché fiscali (art. 35, comma 34, ultima parte, D.L. 223/2006) a carico del Fornitore, e la solidarietà del proponente in caso di inadempimento da parte del Fornitore di detti obblighi.

Benché le parti nulla riconoscano circa l'esistenza dei presupposti di applicabilità delle norme di cui sopra, il Fornitore si obbliga a fornire, su richiesta, anche periodica, di CSL, tutta la documentazione attestante la propria regolarità contributiva (non escluso il D.U.R.C.) e l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Le parti riconoscono espressamente che l'obbligazione di cui sopra ha natura essenziale in relazione al contratto (o ai contratti) in essere tra le parti, e il suo mancato adempimento da parte del Fornitore attribuisce a CSL la facoltà di risolvere di diritto il contratto qualora CSL medesima manifesti l'intenzione di avvalersene.

Data _

Firma del fornitore _